
Da: RAFFAELE TRABACE (rtrabace) [mailto:rtrabace@notariato.net]

Inviato: domenica 23 gennaio 2011 18.37

A: sigillo@notariato.net

Cc: gpetrelli@notariato.net

Oggetto: ONLUS IMPOSTA CATASTALE

Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, intitolato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" pubblicato nella G.U. n. 303 del 29-12-2010, in vigore dallo stesso giorno, all'art. 1 dispone:

" 1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."

La Tabella 1 riporta, tra gli altri termini prorogati, il termine del 31 dicembre 2009 indicando quale "fonte normativa" l' articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l' articolo 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 2 settembre 2009.

L'unico termine indicato nell'art. 30 del dl n. 185/2008 è quello del 31 dicembre 2009, previsto dal comma 5-ter che stabilisce l'applicazione fino a tale data della disposizione di cui al precedente comma 4-ter che modifica il comma 2 dell'art. 10 del T.U.I.C., relativo all'imposta catastale fissa, estendendo tale misura anche agli atti di cui al nono periodo della tariffa parte prima del TUR, cioè ai trasferimenti di immobili e diritti reali immobiliari a favore delle ONLUS.

Ne avevo tratto la conclusione, con nota riportata a pag. 170 del mio Prontuario Imposte 2011 (cfr. http://www.notaioricciardi.it/Novita_fiscali.htm), dell'avvenuta proroga al 31 marzo 2011 dell'applicazione dell'imposta catastale in misura fissa relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso a favore delle ONLUS.

Nello stesso senso si era espresso Gaetano Petrelli a pag. 88 delle sue Novità Normative del secondo semestre 2010. (Cfr. <http://www.gaetanopetrelli.it/site/index.php>)

Di diversa opinione Annarita Lomonaco nel suo commento al decreto "milleproroghe" pubblicato sul Notiziario CNN del 21 gennaio u.s. che conclude per la non applicabilità della proroga ai trasferimenti a favore delle Onlus, per due ragioni:

- perché l'art. 1 del dl. 225 è intitolato "Proroghe non onerose di termini in scadenza", per cui l'applicazione della proroga ai trasferimenti delle ONLUS comporterebbe una "spesa" sfornita di copertura;

- perché le fonti normative della proroga e cioè l'art. 30 del dl 185 e l'art. 3 provv. 2.9.2009 direttore dell'AE vanno lette in stretta connessione, per cui la proroga è da intendersi limitata agli adempimenti previsti da tale provvedimento relativamente all'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.

Insomma l'applicazione della catastale in misura fissa per le Onlus dovrebbe intendersi definitivamente scaduta il 31 dicembre 2009.

Probabilmente è così, anche perché, se si privilegiasse, la opposta tesi, occorrerebbe se non altro chiedersi che senso avrebbe avuto riaprire per un breve lasso di tempo un termine già scaduto da un anno. Ma se è così sorge spontanea anche un'altra domanda: qual'è esattamente il termine prorogato?

L'art. 3 del citato provvedimento indica, infatti, quale termine per la presentazione del modello di cui all'art. 1 quello del 30 ottobre 2009 e non quello del 31 dicembre 2009 riportato nella Tabella 1 annessa al dl 225. E, inoltre, se il comma 2 dell'art. 30 del dl. n. 185/2008 conferisce al direttore dell'AE il potere di stabilire i tempi e le modalità di trasmissione del modello, che bisogno c'è di prorogare il termine (quale?) per decreto-legge?

Insomma un guazzabuglio!

La questione forse è di poco conto, ma la sottopongo ugualmente alla vostra attenzione perché ognuno possa farsi la "propria idea".

RT

Decreto "mille proroghe": slitta al 31 marzo 2011 la scadenza per gli aggiornamenti catastali, resta ferma l'imposta catastale proporzionale sugli acquisti delle ONLUS

Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", pubblicato in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010 (vedi in *CNN Notizie* del 30 dicembre 2010), all'art. 1, rubricato *Proroghe non onerose di termini in scadenza*, fissa al **31 marzo 2011** «il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011» prevedendo altresì che «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo

2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata».

Nella relazione illustrativa e tecnica al decreto legge (in banca dati *Fisconline*) si afferma che «tali proroghe non comportano effetti finanziari» (a differenza di quelle indicate nell'art. 2, rubricato "Proroghe onerose di termini", per le quali l'art. 3 disciplina la copertura finanziaria).

Aggiornamento del catasto

Tra le disposizioni indicate *nella citata tabella 1* si segnala l'art. 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, in materia di aggiornamento del Catasto.

Ne deriva che sono fissati al 31 marzo 2011 i termini relativi alla presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale riguardanti gli immobili che non risultano dichiarati in catasto (comma 8) e gli interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata (comma 9), previste dai suddetti commi dell'art. 19 cit.

Secondo la citata relazione illustrativa e tecnica a tali proroghe «non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di una proroga di adempimenti di carattere procedurale. Tale proroga, essendo intervenuta in prossimità del termine di scadenza fissato per l'emersione delle case non iscritte al catasto, non comporta effetti finanziari negativi, ma anzi incentiva nuove adesioni da parte dei soggetti che essendosi decisi in ritardo, convinti dalla pregnante attività di controllo prevista dal 2011, non si vedranno applicare le sanzioni per la ritardata denuncia, determinando eventualmente un ampliamento della platea dei soggetti che aderiscono».

Trasferimenti a favore delle ONLUS

Tra le fonti normative indicate nella suddetta tabella 1, sono presenti «*l'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009*».

Detta disposizione, da un lato, stabiliva una particolare disciplina per alcuni enti associativi, subordinando la non imponibilità delle quote associative dei contributi e dei corrispettivi di cui agli artt. 148 d.p.r. n. 917/1985 e 4 d.p.r. n. 633/1972 percepiti a determinate condizioni, tra cui la trasmissione all'Agenzia delle Entrate per via telematica dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello (approvato con il provvedimento del 2 settembre 2009) entro il 31 dicembre 2009; dall'altro lato, prevedeva (commi 5-*bis* e 5-*ter*) una modifica del comma 2 dell'art. 10 del Testo unico contenente le disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale [cfr. Forte, *La Manovra contro la crisi economica (conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185): profili fiscali*, in *CNN Notizie* del 5 febbraio 2009].

In particolare il comma 5-*bis* sostituiva le parole "*quarto e quinto periodo*" (dell'art.1, tariffa parte prima, TUR) di cui all'art.10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 con le seguenti "*quarto, quinto e nono periodo*", comportando, quale unico effetto normativo (*rectius* innovativo), la debenza dell'imposta catastale in misura fissa anche per le volture eseguite in dipendenza degli atti di trasferimento a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II-*quater* dell'art. 1 cit.). Il successivo comma 5-*ter* disponeva che "*le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009*", implicando, pertanto, che solo la misura fissa dell'imposta catastale concernente gli acquisti da parte delle ONLUS fosse soggetta alla limitazione temporale, al 31 dicembre 2009 (per approfondimenti in ordine alla tecnica redazionale utilizzata dal legislatore ed agli effetti normativi recati da tali disposizioni cfr. Lomonaco-Mastroiacovo, *Con il 2010 l'imposta catastale sugli acquisti delle ONLUS torna proporzionale*, in *CNN Notizie* del 29 dicembre 2009).

Il richiamo, contenuto nella tabella allegata al decreto legge n. 225/2010, all'art. 30 d.l. n. 185/2008 cit. potrebbe generare, pertanto, il dubbio che anche la suddetta limitazione temporale, relativa alla debenza dell'imposta catastale in misura fissa sugli acquisti delle ONLUS, sia fissata al 31 marzo 2011.

In tal caso, tuttavia, si tratterebbe di una proroga avente effetti finanziari, per i quali il decreto legge non ha previsto copertura (cfr. art. 3 d.l. n. 225 cit.).

Si ritiene, pertanto, che il richiamo all'art. 30 cit., letto in stretta connessione con il richiamo all'articolo 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009, debba intendersi limitato agli adempimenti previsti dalle suddette disposizioni, relativi all'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Proroga di adempimenti, questa, che – come si legge nella citata relazione illustrativa e tecnica al decreto legge – «non determina effetti finanziari».

Ne deriva che nessuna proroga di "termini o regimi giuridici" interessa i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art 30 cit., e che, quindi, l'imposta catastale continuerà ad applicarsi in misura proporzionale con riferimento ai trasferimenti a favore delle ONLUS ed in misura fissa, ai sensi dell'art.10, comma 2, del d.lgs. n.347/1990, alle fattispecie di cui al "*quarto e quinto*" (*rectius* quinto e sesto) periodo dell'art.1 della tariffa parte prima TUR (sul punto cfr. Lomonaco-Mastroiacovo, *Con il 2010 l'imposta catastale sugli acquisti delle ONLUS torna proporzionale*, cit.).

Annarita Lomonaco